

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1927

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELUSSI, ABBATE, ABETE, ALLOCCA, AMABILE, ANDREOLI, ANSELMI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, BRICCOLA, BRUNI, CACCIA, CARLOTTO, CAROLI, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CONTU, CORA, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DE CINQUE, DEGAN, DEGENNARO, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FORNASARI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, LAGANA, LA LOGGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENZIANI, MERLONI, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, QUIETI, RENDE, ROCELLI, RUBBI EMILIO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, URSO SALVATORE, VECCHIARELLI, VINCENZI, ZAMBON, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 28 luglio 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444,
concernente l'ordinamento della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che prevede l'istituzione degli asili nido in tutto il territorio nazionale ha avuto scarsa applicazione per ragioni diverse soprattutto per difficoltà economiche, spesso insormontabili, per i piccoli comuni con bilanci che a malapena riescono a coprire la gestione ordinaria. Una buona parte delle famiglie però presenta anche una certa re-

sistenza ad affidare a persone estranee il bambino nei primi mesi di vita. C'è invece una forte richiesta di servizi per bambini già grandicelli, quando cioè sono capaci di socializzare, di esprimersi, di deambulare.

Senza per nulla inficiare la validità dell'asilo nido specie nei grandi comuni che hanno la possibilità economica di gestirli,

non si può trascurare la domanda insistente di servizi che viene anche dai più piccoli comuni e dalle stesse frazioni per i bambini tra i due e i tre anni. La presente legge mira a realizzare un servizio valido, non costoso, facile da istituire dovunque già esista una scuola materna.

È noto a tutti il fenomeno del calo delle nascite che si registra ogni giorno più nel nostro paese e quindi la disponibilità sempre maggiore di posti nelle attuali scuole materne. La presente proposta di legge chiede semplicemente che presso le vigenti scuole materne statali possono essere istituite sezioni, in deroga alla legge 18 marzo 1968, n. 444, anche per bambini al di sotto dei tre anni purché in condizioni di convivere con gli altri. Naturalmente per questi bambini sono previste sezioni speciali, con personale adeguatamente preparato, con un numero di alunni limitato, con adeguato personale ausiliario. Contemporaneamente si prevede la possibilità di inserire nella scuola elemen-

tare bambini fra i cinque e i sei anni in deroga alla legge 5 febbraio 1928, n. 577. Anche per questo non dovremo avere aumento di personale docente perché le statistiche ci dicono che le nuove iscrizioni nelle scuole elementari non riescono ormai più a coprire i posti lasciati liberi dai bambini licenziati.

L'articolo 1 stabilisce la possibilità di accoglienza nelle scuole materne dei bambini inferiori ai tre anni e ne indica le modalità.

L'articolo 2 limita il numero di iscritti per ogni sezione.

L'articolo 3 prevede in ogni sezione oltre la presenza delle educatrici anche la presenza di personale ausiliario.

L'articolo 4 fissa i requisiti per il personale di assistenza.

L'articolo 5 modifica la legge 5 febbraio 1928, n. 577, rendendo possibile l'iscrizione alla scuola elementare anche dei bambini che abbiano compiuto i cinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« La scuola materna statale accoglie bambini dai 20 mesi ai 6 anni di età.

I bambini di 20 mesi, che fino ai 3 anni di età devono essere accolti in una apposita sezione, possono essere ammessi alla scuola materna se hanno acquisito piena autonomia nella deambulazione ed una sufficiente capacità di espressione ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di trenta iscritti. Le sezioni frequentate da bambini della fascia di età tra i 20 mesi ed i 3 anni possono avere al massimo dieci iscritti ».

ART. 3.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazioni di tre, è adibita una assistente. Ad ognuna delle sezioni frequentate da bambini tra i 20 mesi ed i 3 anni è adibita una assistente ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta un'abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1504. Le insegnanti adibite alle sezioni frequentate da bambini fra i 20 mesi ed i 3 anni di età debbono essere in possesso di una specifica preparazione e capacità professionale in relazione alle particolari esigenze di quella fascia di età ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 171 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti alla scuola elementare i bambini che abbiano compiuto i 5 anni di età ».